

## Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

## Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

## Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE  
09A05582

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

**Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento della sanità penitenziaria.** (Deliberazione n. 9/2009).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 115, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza,



nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto inoltre l'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che, nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e comunque, non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale;

Visto altresì l'art. 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito all'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta a carico del Ministero della giustizia;

Tenuto conto che il criterio di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2008, pari a 157,8 milioni di euro è agganciato alla spesa storica 2006, come quantificata dal Ministero della giustizia;

Vista la nota prot. n. 5487 del 29 dicembre 2008, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse finanziarie trasferite nella disponibilità del

Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria espressa nella seduta del 18 dicembre 2008;

Vista la nota prot. n. 1298-P del 13 gennaio 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di riparto tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano della quota di risorse trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 e destinate al finanziamento della sanità penitenziaria;

Vista la nota del 25 febbraio 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica di accantonare l'importo di 0,333 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa del Fondo sanitario nazionale, destinato a finanziare i maggiori oneri del personale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, considerato che alla data del 1° ottobre 2008 le regioni e le province autonome medesime non hanno adottato i regolamenti di attuazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008;

#### Delibera:

Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del comma 1, dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, nella disponibilità del Servizio sanitario nazionale ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, sono destinate come segue:

a) l'importo di 32.323.602 euro è ripartito tra le regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2008, secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;


b) l'importo di 125.476.398 euro costituisce il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio al 30 settembre 2008. Di tale importo una quota di 0,333 milioni di euro resta accantonata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome tenuto conto che le medesime non hanno ancora adottato i regolamenti di attuazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa.

Roma, 6 marzo 2009

*Il Presidente  
BERLUSCONI*

*Il segretario del CIPE  
MICCICHÈ*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2  
Economia e finanze, foglio n. 113*



## RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

ANNO 2008

importi in euro

REGIONI E P.A.	TOTALE COMPETENZA TEORICA PER L' ANNO 2008 A FAVORE DEI TERRITORI REGIONALI	CASSA			RIPARTO TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1° OTTOBRE-31 DICEMBRE 2008)
		SPESA STORICA 2006	INTEGRAZIONE A VALERE SUI RESIDUI DEI CAPITOLI GIUSTIZIA (3,5 mil ca)	B	C
ABRUZZO	3.311.899	716.317	17.460	115.381	849.158
BASILICATA	1.068.250	256.062	6.242	19.037	281.341
CALABRIA	5.113.223	1.153.678	28.121	51.424	1.233.223
CAMPANIA	21.527.903	4.741.097	115.564	1.346.732	6.203.393
EMILIA ROMAGNA	10.705.380	2.133.479	52.004	794.836	2.980.319
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.381.875	-	-	-	-
LAZIO	17.019.726	3.707.732	90.376	1.168.657	4.966.765
LIGURIA	3.791.458	852.717	20.785	32.443	905.945
LOMBARDIA	28.161.700	3.357.356	81.836	203.406	3.642.598
MARCHE	2.190.474	514.790	12.548	32.443	559.781
MOLISE	719.219	172.042	4.194	14.278	190.513
PIEMONTE	8.576.575	2.022.901	49.308	104.989	2.177.199
PUGLIA	8.010.123	1.757.486	42.839	235.584	2.035.909
SARDEGNA	5.381.239	-	-	-	-
SICILIA	18.161.348	-	-	-	-
TOSCANA	13.959.380	2.713.750	66.148	1.586.988	4.366.886
P.A. TRENTO	487.888	-	-	-	-
P.A. BOLZANO	238.295	-	-	-	-
UMBRIA	2.829.655	648.401	15.805	56.183	720.388
VENETO	4.817.364	1.101.165	26.841	82.179	1.210.185
VALLE D'AOSTA	347.026	-	-	-	-
TOTALI	157.800.000	25.848.971	630.069	5.844.562	32.323.602

09A05794

